III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELEGATA n. 47/20/COL

del 25 maggio 2020

che autorizza la Norvegia a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 [2020/1248]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ([1]), modificato (di seguito «l'atto»), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011, in particolare il punto 3, lettera e), dell'allegato di tale decisione,

visto in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 6 maggio 2020 sotto forma di tacito consenso, poiché la data iniziale per il parere è stata prorogata eccezionalmente di un mese a seguito della crisi del coronavirus,

considerando quanto segue:

La Norvegia ha notificato all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») la sua intenzione di derogare ai requisiti del punto FCL.905.SFI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ([2]) concedendo agli istruttori di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) il privilegio di fornire istruzione ai richiedenti un certificato SFI senza soddisfare il requisito di avere almeno tre anni di esperienza come istruttore di abilitazione al tipo (TRI).

L'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto prevede che, quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme di attuazione del regolamento, gli Stati membri possono concedere un'approvazione in deroga a tali norme di attuazione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'atto, l'autorità ha valutato la necessità della deroga richiesta e il livello di protezione da essa derivante in base alla raccomandazione dell'Agenzia emessa il 29 ottobre 2019 (doc. n. 1094402) e rettificata il 6 novembre 2019 (doc. n. 1095781). L'Autorità ha inoltre preso atto di una deroga analoga, valutata positivamente dalla Commissione europea nella decisione 2014/69/UE ([3]), e ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

([1]) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

([3]) Decisione 2014/69/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 60).

A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE e dell'adattamento a) di cui al punto 3 del relativo allegato, il senso del termine «Stato(i) membro(i)» è ampliato in modo da fare riferimento, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, anche agli Stati EFTA.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'atto, una deroga concessa a uno Stato EFTA è notificata a tutti gli Stati EFTA, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Tutti gli Stati EFTA dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione. La descrizione di ogni deroga, come pure le condizioni a essa collegate, dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati EFTA di applicare la misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità. Tuttavia, è opportuno che gli Stati EFTA notifichino l'applicazione delle deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La Norvegia può derogare ai requisiti di cui al punto FCL.905.SFI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, come specificato nell'allegato della presente decisione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al punto 4 dell'allegato della presente decisione.

2. Tutti gli Stati EFTA hanno il diritto di applicare la stessa misura, come specificato nell'allegato della presente decisione. Gli Stati EFTA notificano la misura all'Autorità, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

3. Gli Stati EFTA sono destinatari della decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

4. La presente decisione è notificata alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 103/13/COL
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi

ALLEGATO

Deroga al regolamento (UE) n. 1178/2011 da parte degli Stati EFTA per quanto riguarda i privilegi e le condizioni di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo

1. **Descrizione della richiesta**

Il punto FCL.905.SFI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 stabilisce i privilegi di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) e non consente allo SFI di fornire istruzione ai richiedenti di un certificato SFI. La parte FCL concede il privilegio di fornire tale istruzione soltanto per i titolari di un certificato di istruttore di abilitazione al tipo (TRI), a condizione che abbiano almeno tre anni di esperienza come istruttore titolare di abilitazione TRI.

Con lettera dell'11 luglio 2019 (doc. n. 1080642) il governo norvegese ha notificato all'Autorità l'intenzione di derogare ai requisiti del punto FCL.905.SFI dell'allegato I. La notifica del governo norvegese all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») è avvenuta con lettera del 20 agosto 2019 (doc. n. 1084282).

La Norvegia ha proposto di concedere agli SFI il privilegio di fornire istruzione ai richiedenti di un certificato SFI senza soddisfare il requisito di avere almeno tre anni di esperienza come TRI.

2. **Valutazione della richiesta**

2.1. *Necessità*

Secondo la Norvegia, l'attuale formulazione del punto FCL.905.SFI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 non consente agli SFI di fornire istruzione ai richiedenti di un certificato SFI. La parte FCL concede il privilegio di fornire tale istruzione ai titolari di un certificato TRI, a condizione che abbiano almeno 3 anni di esperienza come TRI. Molti SFI che lavorano come tutor nei corsi SFI in Norvegia non possono soddisfare il requisito di divenire un TRI con tre anni di esperienza. Pertanto tali SFI non saranno in grado di continuare a operare come tutor nei corsi SFI. Inoltre molti degli attuali SFI non sarebbero in grado di soddisfare i requisiti TRI per ragioni mediche.

In base a una valutazione della situazione attuale fatta dalla Norvegia, non esiste un numero sufficiente di TRI che possano istruire un numero sufficiente di richiedenti un certificato SFI e soddisfare le necessità di formazione del settore. Di conseguenza, si registrerà una penuria di istruttori qualificati per impartire questa formazione il che potrebbe provocare un'interruzione nell'addestramento dei piloti, in particolare nel settore «business/corporate», a meno che non venga concessa una deroga.

2.2. *Equivalenza del livello di protezione*

La Norvegia ha proposto di autorizzare gli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno tre anni di esperienza come TRI a fornire istruzione agli SFI richiedenti. Tali SFI devono avere almeno tre anni di esperienza di insegnamento come SFI, avere completato un corso specifico di tutor di due giorni tenuto da uno SFI tutor e avere superato una valutazione di competenza. La Norvegia ha proposto inoltre di imporre a tali SFI di superare una valutazione di competenza durante un corso di addestramento SFI al fine di mantenere la validità del loro privilegio di SFI tutor.

L'Agenzia ha convenuto con la valutazione della Norvegia secondo cui grazie alla deroga prevista, e in particolare ai requisiti proposti in materia di addestramento supplementare e di controlli, si raggiunge un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea.

3. **Descrizione della deroga**

La Norvegia può, in deroga al punto FCL.905.SFI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, concedere agli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno tre anni di esperienza come TRI il privilegio di fornire istruzione ai candidati SFI.

4. **Condizioni cui è subordinata l'applicazione della deroga**

Tali SFI devono avere almeno tre anni di esperienza di insegnamento come SFI, completare un corso specifico di tutor di due giorni tenuto da uno SFI tutor e superare una valutazione di competenza.

5. **Applicabilità generale della deroga**

La deroga può essere applicata da tutti gli Stati EFTA, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.